

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 23

Adunanza 17 giugno 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI MONASTERO DI LANZO - VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 699 - 155220/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA e MARCO BELLION.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Monastero di Lanzo risulta la seguente:

- è dotato di PRGC, approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 28-32131 del 07/02/1994 e di successiva Variante, approvata con deliberazione G.R. n. 7-22543 del 29/09/1997;
- ha apportato modifiche alla suddetta strumentazione urbanistica, attraverso l'approvazione di due varianti parziali, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con **deliberazione C.C. n. 5 del 04/04/2003**, il Progetto preliminare della Variante parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente che ha trasmesso alla Provincia, in data 06/05/2003, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Monastero di Lanzo sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 424 abitanti (al 2001);

- trend demografico: il trend negativo dell'ultimo trentennio (547 ab. al 1971, 478 ab. 1981 e 434 ab. al 1991) sembra essersi concluso, segnando, negli ultimi anni, una - seppur lieve - inversione di tendenza (421 ab. al 1999);
 - superficie territoriale di 1.789 ettari in zona montana, dei quali 8 con pendenze inferiori ai 5°, 335 con pendenze tra i 5° e i 20°, i rimanenti con pendenze superiori ai 20°; è caratterizzato inoltre dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 1.355 ettari;
 - risulta compreso nel Circondario Provinciale di Lanzo-Ciriè, Sub-ambito "Area Lanzo", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
 - insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2. delle N.d.A.);
 - insediamenti produttivi: non appartiene ad ambiti di valorizzazione produttiva individuati dal P.T.C.;
 - infrastrutture viarie: è attraversato dalla Strada Provinciale n. 31;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle acque pubbliche del Rio di Consurt, Rio Prioma, Rio Rosola, Rio dell'Ajat, Rio Mecca, Rio Sorola, Torrente Tesso e Torrente Tesso di Monastero;
 - tutela ambientale:
 - buona parte del territorio comunale (1.018 ha) è interessata dalle fasce di rispetto, ai sensi del D.lgs. n. 490/1999, delle acque pubbliche sopra indicate;
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di Monastero di Lanzo, con la sopracitata deliberazione di adozione, propone:

- lo stralcio delle aree residenziali di completamento *C3* (stralcio parziale), *C8* e di espansione *Ce1* (stralcio parziale);
- la redistribuzione della capacità edificatoria eliminata con gli stralci sopradescritti, attraverso le seguenti modifiche:
 - individuazione nuove aree *Ce9* e *C11*;
 - incremento di capacità edificatoria per quanto riguarda l'area di completamento *C9*;
 - modesto incremento di volumetria in area agricola;
- lo stralcio dell'area per parcheggi coperti e rimesse *Cep5* e la rilocalizzazione di pari quantità edificabili nelle nuove aree *Cep5bis*, *Cep8* e *Cep9*;
- modifica di tracciato stradale previsto dal PRGC vigente, in frazione Chiaves, per consentire la localizzazione di autorimesse private (area *Cep8*);
- norme specifiche per interventi puntuali su fabbricati esistenti e la riclassificazione di un'area normativa;
- alla Variante risulta acclusa la Relazione Geologica prevista dalla L.R. 56/77 e dalla Circolare P.G.R. n. 7 LAP;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il PRGC vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 5/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 10/06/2003, il quale propone la presentazione di osservazioni delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale D E L I B E R A

1. **di formulare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. del Comune di Monastero di Lanzo, adottato con deliberazione C.C. n. 5 del 04/04/2003:

- a) con riferimento alla **nuova area residenziale di espansione Ce9** e alla **nuova area per autorimesse Cep8**, si osserva che la loro localizzazione, a ridosso di viabilità esistenti o in progetto ma non di aree già urbanizzate o di nuovo impianto, contrasta con l'art. 17 della L.R. n. 56/77, il quale, come dettagliato dalla successiva Circolare del Presidente Giunta Regionale 5 agosto 1998, n. 12/PET, consente - attraverso le varianti parziali - di " .. rilocalizzare pari quantità (di edificabilità e/o superficie) di aree a medesima destinazione d'uso ... semprechè tali modifiche non producano gli effetti di cui alla lettera a) del IV comma (modifiche all'impianto strutturale del PRG; ndr) ..." e che siano " .. realizzate su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano regolatore ..".

Nei due casi in oggetto il soprarichiamato requisito della contiguità non è rispettato.

A tale proposito, val la pena di sottolineare che la citata Legge Regionale e la sua Circolare esplicativa n. 12/PET fanno riferimento ad una contiguità con aree già urbanizzate o la cui urbanizzazione è già prevista dal Piano e non ad una contiguità con urbanizzazioni (una strada o una linea elettrica o ancora una condotta fognaria). Quest'ultima interpretazione non appare sostenibile in quanto configura una condizione che renderebbe idoneo, ad ospitare le rilocalizzazioni (o le nuove previsioni), gran parte del territorio comunale della maggior parte dei comuni, quasi annullando, la sua caratteristica di requisito limitativo per le varianti parziali, voluta dalla legge.

Inoltre, si rileva che tutte le tre Varianti parziali, finora assunte dall'Amministrazione comunale e sottoposte a questa Provincia per l'accertamento della compatibilità con il PTC ed i Progetti sovracomunali approvati, hanno operato "redistribuzioni" più o meno consistenti (e, peraltro, in tutti i tre casi sono state formulate - da parte di questo Ente -

osservazioni tese ad evidenziare la mancanza, per determinate situazioni, del requisito della contiguità), producendo effetti cumulativi (anch'essi contemplati, e sottoposti a limitazioni, dalla disciplina delle varianti parziali) la cui portata andrebbe verificata alla luce del loro impatto sull'impianto strutturale del PRGC.

Alla luce di quanto sopra esposto, verifichi l'Amministrazione comunale la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 7 della L. R. 56/77, per poter annoverare la Variante in oggetto tra quelle parziali, tenendo presente che, come chiaramente sottolineato nella già citata Circ. n. 12/PET, ".. l'approvazione da parte del Comune di una variante, erratamente qualificata non strutturale, è un atto illegittimo, con conseguenze anche sui successivi atti formati o rilasciati per la sua attuazione.";

- b) la **modifica del tracciato stradale previsto dal PRGC vigente**, proposta per consentire la localizzazione di un'area per autorimesse private (area Cep8, priva, peraltro, del requisito della contiguità con aree urbanizzate o di nuovo impianto, come evidenziato al punto precedente) non appare motivata da alcuna ragione di oggettiva necessità urbanistica (il parcheggio potrebbe essere previsto con una conformazione che lasci intatto l'attuale tracciato viario) e con un risultato - in termini di funzionalità e di linearità del tracciato - estremamente negativo.

Si ritiene opportuna una riconsiderazione radicale e complessiva della citata scelta che lasci intatto il tracciato veicolare come previsto dal Piano Regolatore vigente e che preveda la collocazione dell'area per autorimesse private in posizione di contiguità con aree urbanizzate o di nuovo impianto, come previsto dalla disciplina urbanistica regionale vigente;»

2. **di dare atto** che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. **di trasmettere** al Comune di Monastero di Lanzo la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso